Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 20 gennaio 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare . . Pag. 250

LEGGI E DECRETI

1957

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 1308.
Applicazione della legge 24 aprile 1941, n. 393, nei confronti della Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. Pag. 250

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1309.
Approvazione dell'atto 24 agosto 1957 per la concessione dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione). Pag. 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1310.
Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino . . . . Pag. 251

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1957, n. 1311.
Determinazione del tenore salino medio sul quale è dovuto il diritto di monopolio per l'introduzione delle budella salate. Pag. 251

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1957.
Scioglimento del Consiglio comunale di Turi Pag. 252

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1957.
Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica per l'esercizio finanziario 1957-1958 . . Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1957.
Variazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato Pag. 253

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia . . . . Pag. 256

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1958.
Approvazione delle variazioni al regolamento della Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico Pag. 256

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 gennaio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli. Pag. 257

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Ospedale «Bolognini» di Seriate (Bergamo), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici Pag. 257

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 257

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 257

Ministero della pubblica istruzione:
Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria . . . . Pag. 258
Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea . Pag. 258

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie. Pag. 258

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Divieti di caccia e uccellagione . Pag. 258

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria:
Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria . . . . Pag. 259

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 259

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 259

Determinazione della indennità dovuta alla ditta Luciani Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel. (Rettifica). Pag. 262

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica) Pag. 262

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica). Pag. 262

Ministero dei lavori pubblici: Avviso di rettifica Pag. 262

Ministero del tesoro: Media dei cambi Pag. 262

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Marina: Comunicato . Pag. 262

Prefettura di Bari: Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari Pag. 262

Prefettura di Varese: Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Castronno Pag. 263

Prefettura di Latina: Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Latina Pag. 263

Prefettura di Brindisi: Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi. Pag. 263

Prefettura di Catanzaro: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro Pag. 264

Prefettura di Frosinone: Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Frosinone Pag. 264

Prefettura di Novara: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara. Pag. 264

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 15 DEL 20 GENNAIO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: **Albano Macario e C., società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1957. — **« I.L.M. - Industria leghe metalliche, società per azioni », in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1957. — **S.A.Co.M. - Società azionaria costruzioni meccaniche, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1957. — **S.A.P.A.B.A. - Società azionaria prodotti asfaltico bituminosi affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1957. — **Comune di Vernio:** Obbligazioni sorteggiate l'8 dicembre 1957. — **Comune di Cantù:** Estrazione di obbligazioni. — **Società per azioni Officine Maccaferri già Raffaele Maccaferri e figli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1957. — **Società per azioni Tullio Venturi e C., in Vergato:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1957. — **Edilsede, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 novembre 1957. — **Consorzio per l'acqua potabile ai Comuni della provincia di Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 dicembre 1957. — **« Cesab » Carrellificio emiliano, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1957. — **« S.A.M.I.A. », Società per azioni mobiliare immobiliare agricola, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1957. — **Editoriale Primato, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1957.

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 18 novembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1957 registro n. 15 Aeronautica, foglio n. 61

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

CALDARELLI Calogero, sergente maggiore pilota. — Secondo pilota di apparecchio da trasporto, dava prove in rischiosi e difficili voli di trasporto e rifornimento a presidi isolati in zone difficili ed insidiose, di elevato spirito di sacrificio e ardimento cosciente. — Cielo della Croazia, 11 luglio 1942-14 aprile 1943.

ANGELANI Mario, 1° aviere aiuto motorista. — Ardito motorista mitragliere di velivolo da bombardamento partecipava a rischiose azioni di bombardamento notturno su munitissime basi aeronavali nemiche spesso ostacolate dalla caccia avversaria. Dava costante prova di sereno coraggio e spirito combattivo. — Cielo di Malta e del Mediterraneo centrale, 25 marzo 1941-21 marzo 1943.

BERTELLI Silvio, 1° aviere armiere. — Armiere di apparecchio da bombardamento, in numerose azioni diurne e notturne dava prova di belle doti militari, contribuendo validamente al successo delle missioni. — Fronte Greco e Marmarico, 19 aprile 1941-15 gennaio 1942.

CAMASSA Nicola, 1° aviere motorista. — Motorista di bordo, in un'azione di siluramento contro convoglio nemico, ostacolata da reazione contraerea e dalla caccia notturna, dimostrava ottime doti di combattente e di specialista collaborando efficacemente alla riuscita di essa. — Cielo del Mediterraneo occidentale, 25 maggio 1943.

CAPOCCIONI Giuseppe, 1° aviere marconista. — Marconista di aereo da bombardamento, con entusiasmo ed ardire partecipava ad azioni diurne e notturne su munitissime basi nemiche, dando prova in ogni contingenza di valore e noncuranza del pericolo. — Fronte Greco e Marmarico, aprile 1941-gennaio 1942.

FROLA Giovanni Battista, 1° aviere marconista. — Marconista di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose azioni belliche diurne e notturne su munite basi avversarie dando costante prova di coraggio e di dedizione al dovere. — Fronte Greco-Jugoslavo e Marmarico, 13 aprile 1941-31 gennaio 1942.

(7190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1957, n. 1308.

Applicazione della legge 24 aprile 1941, n. 393, nei confronti della Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 aprile 1941, n. 393;

Considerato che la Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza è, in quel Comune capoluogo di provincia, la biblioteca pubblica meglio idonea ad essere destinata ad un regolare servizio pubblico;

Considerato che il Comune e l'Amministrazione provinciale di Vicenza si sono costituiti in Consorzio per la gestione della succitata Biblioteca e che ai sensi del primo comma dell'art. 6 dello statuto di detto Consorzio approvato con decreto del Prefetto di Vicenza in data 21 aprile 1948, successivamente modificato con decreto del Prefetto di Vicenza in data 28 giugno 1950 Comune e Provincia contribuiscono al fabbisogno di esercizio della Biblioteca nel rapporto, rispettivamente,

del 60 % e del 40 %, non potendo comunque il contributo della Provincia superare la misura di tre milioni in ragione di anno;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza assume lo stato e le funzioni di Biblioteca di Comune capo luogo di provincia e, come tale, è destinata al servizio pubblico.

Art. 2.

Le maggiori spese eventualmente necessarie in futuro per il regolare funzionamento della Biblioteca a termini dell'art. 1 della succitata legge 24 aprile 1941, n. 393, saranno poste a carico del Comune e della provincia di Vicenza nello stesso rapporto nel quale contribuiscono al fabbisogno d'esercizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1957

GRONCHI

MORO — MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 4 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1957, n. 1309.

Approvazione dell'atto 24 agosto 1957 per la concessione dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini Esposizione).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 272;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto stipulato in data 24 agosto 1957 tra i delegati dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed il legale rappresentante della Società Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma per la concessione dell'esercizio provvisorio per conto dello Stato della ferrovia metropolitana di Roma (linea Termini-Esposizione).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 settembre 1957

GRONCHI

ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 3 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1310.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 22. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di « letteratura nord americana ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 6 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1957, n. 1311.

Determinazione del tenore salino medio sul quale è dovuto il diritto di monopolio per l'introduzione delle budella salate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 novembre 1957, n. 1050, che disciplina, fra l'altro, l'introduzione delle budella salate;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1957, n. 1050, citata, alla determinazione del tenore salino medio sul quale è dovuto il diritto di monopolio relativo all'introduzione delle budella salate;

Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il tenore salino medio sul quale è dovuto il diritto di monopolio relativo all'introduzione delle budella salate, di cui all'art. 15-*bis* della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo recato dall'art. 2 della legge 3 novembre 1957, n. 1050, viene fissato in chilogrammi dieci di sale per ogni cento chilogrammi netti di budella salate introdotte.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1957

GRONCHI

ZOLI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1958
Atti del Governo, registro n. 110, foglio n. 27. — BELLEVA

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1957.

Scioglimento del Consiglio comunale di Turi.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A seguito della consultazione elettorale del 27-28 maggio 1956, il Consiglio comunale di Turi (Bari), costituito, per legge, di trenta membri, risultò composto da tredici consiglieri delle correnti politiche di centro (undici D.C. e due indipendenti di centro), da sette delle correnti di sinistra (tre P.S.I. e quattro P.C.I.) e da dieci del P.N.M.

Per intese raggiunte si costituì in seno al detto Consiglio una maggioranza eterogenea, composta dai consiglieri appartenenti ai partiti monarchico, socialista e comunista, forte di diciasette voti, cui si contrappose la minoranza formata dai consiglieri di centro, con tredici voti, e da tale formazione consiliare scaturì una Giunta municipale con sindaco monarchico, due assessori pure monarchici, due del P.S.I. e due del P.C.I.

Successivamente due consiglieri della maggioranza (uno del P.C.I. e uno del P.N.M.) passavano rispettivamente, in data 8 ottobre 1956 e 26 luglio 1957, dallo schieramento di maggioranza a quello di minoranza, determinando così una perfetta uguaglianza di forze in seno al Consiglio comunale.

In base a detta situazione, per ovvi motivi, la Giunta comunale in carica ometteva per lungo tempo di convocare il Consiglio comunale, malgrado che numerose ed importanti questioni, alcune delle quali anche di urgente natura, attendessero di essere avviate a soluzione, determinando per tal causa una stasi nell'attività amministrativa.

Anche una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio, inoltrata nelle forme di legge e sottoscritta da tredici consiglieri, veniva dalla Giunta respinta per speciosi motivi, in ispregio al disposto dell'art. 124 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, talchè i firmatari si vedevano costretti, al fine di raggiungere il fine propostosi, di produrre ricorso al Prefetto di Bari.

Con lettera in data 7 agosto, e con altra successiva del 13 settembre, il prefetto invitava perentoriamente la Giunta municipale a fissare la data di convocazione del Consiglio comunale, che veniva infine indetta per il giorno 21 ottobre 1957.

Le vicende su riferite, protrattesi per sì lungo tempo, avevano creato nella popolazione uno stato di pericolosa tensione, che si andava sempre più acuendo e rinfocolando, sicchè ebbe modo di esplodere, in maniera clamorosa, durante la predetta seduta consiliare.

L'evento aveva richiamato una folla ragguardevole che, per diverse centinaia di persone, si stipava nel settore dell'aula consiliare riservato al pubblico e per gli androni e le scale della sede municipale, e, per altre circa duemila, si assiepava nella piazza antistante, in atteggiamento eccitato e diversamente polemico.

In questa atmosfera surriscaldata avevano inizio i lavori del Consiglio. Quivi le schermaglie dei vari oratori si facevano sempre più accese man mano che veniva constatata invariabilmente l'assoluta impossibilità di un qualsiasi accordo sulle varie questioni all'ordine del giorno tra i due opposti ed equivalenti schieramenti consiliari, fino a che l'intemperanza faziosa e violenta di un consigliere del gruppo della vecchia maggioranza diede l'avvio ad atti in danno dei consiglieri della minoranza, contro cui venivano lanciati calamai, portacenere di vetro e sedie, che causavano a due di questi ferite e contusioni.

Gli incidenti, limitati al settore consiliare, avrebbero potuto assumere ben più gravi proporzioni ed investire e trascinare ad atti di violenza anche il pubblico presente che, si ripete, si assiepava numerosissimo ed eccitato, se non fossero intervenuti prontamente, a richiesta del presidente dell'assemblea, il quale, peraltro, non solo non aveva saputo controllare la situazione, ma era stato causa abbastanza diretta degli incidenti per la faziosità con cui aveva diretto i lavori, i carabinieri presenti nell'interno del palazzo municipale, i quali, infatti, provvedevano a far sgombrare l'aula dal pubblico, mentre il sindaco ordinava la sospensione della seduta.

Intanto, richiamato dalla notizia degli incidenti occorsi, ristàva nella piazza antistante il Municipio un pubblico sempre più numeroso ed inquieto, peraltro perfettamente controllato dai carabinieri di stanza nel Comune e da rinforzi di militari dell'Arma e di polizia, fatti ivi affluire per prevenire possibili gravi turbamenti dell'ordine pubblico.

In tale stato di cose, considerata la situazione determinatesi in seno al predetto Consiglio comunale a causa della perfetta equivalenza dei gruppi contrapposti, che, oltre a far escludere la possibilità di una efficiente gestione della civica azienda, ingenera, in maniera incontestabile, fondati timori che, ove essa si protraesse possano ripetersi, in circostanze anche più gravi, gli incidenti occorsi, degenerando in manifestazioni atte a provocare nuove e più pericolose turbative dell'ordine pubblico, il Prefetto di Bari ha rappresentato la necessità e l'urgenza di far luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Turi, ai sensi dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune a norma dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ritenuto che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento di scioglimento, è stato predisposto l'unito schema di decreto — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Turi e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, nella persona del consigliere di prefettura dott. Roffredo Monizza.

Roma, addì 21 dicembre 1957

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che i gravi ed insanabili contrasti insorti nel seno del Consiglio comunale di Turi (Bari), oltre ad essere causa della paralisi funzionale dell'Organo stesso, hanno determinato localmente uno stato di acuto fermento che costituisce un continuo e sempre più grave pericolo per l'ordine pubblico, già una volta seriamente minacciato;

Ritenuto, pertanto, che al fine di rimuovere le cause di una così pericolosa ed insostenibile situazione, si rende necessario far luogo allo scioglimento di quella rappresentanza elettiva;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Turi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roffredo Monizza, consigliere di prefettura, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1957

GRONCHI

TAMBRONI

(165)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1957.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica per l'esercizio finanziario 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 940;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1954, n. 572;

Ritenuto che per le esigenze dell'Amministrazione difesa-Aeronautica è necessario mantenere in servizio per l'esercizio finanziario 1957-1958 un contingente di salariati temporanei di 5253 unità;

Considerato che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940, n. 4874 salariati temporanei dell'Amministrazione difesa-Aeronautica si prevede saranno inquadrati tra i salariati di ruolo e che n. 25 salariati temporanei con mansioni di natura non salariale. della stessa Amministrazione, si prevede saranno inquadrati tra gli impiegati civili non di ruolo, in base all'art. 21 della citata legge 26 febbraio 1952, n. 67:

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente per l'esercizio finanziario 1957-1958 dei salariati temporanei dell'Amministrazione della difesa-Aeronautica, compresi gli apprendisti, è determinato in n. 5253 (cinquemiladuecentocinquantatre) unità, di cui il 73 % può essere classificato di 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 settembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1957
Registro n. 15 Presidenza, foglio n. 135

(223)

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1957.

Variazioni alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro 22 novembre 1956, n. 1837;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* sono apportate le modificazioni di cui all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 20 ottobre 1957.

Roma, addì 7 ottobre 1957

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1957
Registro n. 23 bilancio Trasporti, foglio n. 87. — BARNABA

ALLEGATO

Alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato sono apportate le seguenti varianti:

PARTE I — Condizioni

CAPO III DELLE SPEDIZIONI DI COSE A VELOCITÀ ORDINARIA O A RESA ACCELERATA

Art. 24 — DELLA TARIFFA APPLICABILE.

Il primo alinea è sostituito col seguente:

« A ciascuna spedizione, in piccole partite o a carro, si applica la tariffa che, tra quelle rispettivamente competenti a norma dell'art. 70, risulti, per ragioni di prezzo, più vantaggiosa per l'utente; se però per una stessa merce esistono più tariffe con condizioni di responsabilità differenti e lo speditore domanda quella — o la relativa classe — che stabilisce condizioni di responsabilità più onerose per la ferrovia, tale domanda ha effetto malgrado esista altra tariffa con prezzi più vantaggiosi; ogni diversa domanda, anche generica, è tenuta nulla.

PARTE II - TARIFFE — Disposizioni per l'applicazione delle tariffe - Tariffe - Prezzi delle classi.

CAPO VI DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE

a) Art. 67 — CALCOLO DEI PREZZI DI TRASPORTO.

1) Il secondo alinea del comma *b*) del paragrafo 1 *Distanze* è sostituito col seguente:

La distanza minima tassabile, anche per i trasporti fruenti di agevolazioni particolari, è di Km. 30. Essa è ridotta a Km. 15 per le rispedizioni e per i trasporti in servizio cumulativo italiano, quando trattisi — in entrambi i casi — di merci tassabili con classi di prezzo diverse da quelle dalla n. 601 in poi.

2) La tassa minima per le spedizioni in piccole partite, di cui al § 2 *Tasse minime* è modificata da lire 200 a lire 250.

b) Art. 70 — SPEDIZIONI IN PICCOLE, PARTITE E A CARRO. PESI MINIMI TASSABILI.

I testi dei §§ 1, 2 e 3 sono sostituiti con i seguenti:

§ 1. *Spedizioni in piccole partite.* — Le spedizioni in piccole partite sono quelle il cui peso non raggiunge il più basso dei pesi minimi previsti per le spedizioni a carro.

Alle spedizioni in piccole partite si applicano i prezzi della tariffa ordinaria n. 1 o quelli per esse previsti dalle altre tariffe competenti.

Tuttavia si applica la tassazione a carro se il mittente la richiede nella lettera di vettura; in tal caso la spedizione rientra, a tutti gli effetti, tra quelle di cui al paragrafo seguente (*).

Il peso minimo tassabile è indicato nelle singole tariffe; in mancanza, esso è di kg. 50.

§ 2. *Spedizioni a carro.* — Le spedizioni a carro sono quelle tassabili con tariffe o classi aventi prezzi vincolati a uno o a più pesi minimi per carro.

Le spedizioni che abbiano un peso effettivo intermedio fra due pesi minimi sono tassate sul peso reale arrotondato con i prezzi stabiliti per il peso minimo più basso, o sul peso minimo maggiore coi prezzi relativi, a seconda che l'uno o l'altro modo di tassazione risulti più vantaggioso per l'utente.

§ 3. *Spedizioni richiedenti l'uso di un carro.* — Le spedizioni costituite da un collo voluminoso, che richieda per sè l'uso di un carro, oppure da una merce che, per sua natura, non ammetta comunanza di carico con altra, si tassano coi prezzi competenti alle spedizioni a carro.

Per il trasporto di un collo si considera necessario il carro offerto dall'Amministrazione, quando non vi si possa caricare altro collo delle stesse dimensioni.

Ricadono pure sotto le disposizioni precedenti le spedizioni, di qualsiasi peso, di merci alla rinfusa e di tutte quelle che, caricate sciolte o senza imballaggio, potrebbero mescolarsi con merci della stessa o di altra qualità oppure essere da queste danneggiate.

c) Art. 71 — OGGETTI DI STRAORDINARIO PESO.

Il testo dell'articolo è sostituito col seguente:

I colli aventi di peso da oltre 10.000 a 20.000 kg, quelli di peso da oltre 20.000 a 30.000 kg, quelli di peso da oltre 30.000 a 40.000 kg, quelli di peso da oltre 40.000 a 50.000 kg e quelli di peso superiore ai 50.000 kg si tassano coi prezzi competenti aumentati rispettivamente del 10, del 20, del 30, del 40 o del 50 %.

d) Art. 72 — TASSAZIONE DELLE SPEDIZIONI DI MERCI DIVERSE.

Le parole *sia che si tratti di spedizioni in piccole partite sia che si tratti di spedizioni a carro* che figurano al secondo comma sono annullate.

CAPO VII Art. 77 TARIFFE DEI BAGAGLI

I pesi fissi tassabili per macchina, previsti al § 3 *Pesi fissi tassabili* per le « *motosuperleggere usate* e per i *velocipedi usati con motorino* » sono modificati, nell'ordine, « *da kg* 50 *a kg* 60 *e da kg* 30 *a kg* 40 ».

(*) Per le spedizioni in provenienza dall'estero con lettera di vettura internazionale viene applicata la tassazione a carro semprechè il trasporto sia stato accettato dalla ferrovia di partenza come trasporto a carro.

CAPO IX — TARIFFE ORDINARIE

I testi dei titoli I, II e III della Tariffa n. 1 *Merci in genere in piccole partite* sono sostituiti con i seguenti:

I. — LIMITI DI APPLICAZIONE (1).

1. — Le cose che possono essere spedite in base a questa tariffa risultano dalla *Nomenclatura e classificazione delle cose* (Parte IV).

2. — Per le cose che siano ammesse al trasporto in base alle tariffe speciali o alle tariffe eccezionali, vedansi i Capi X e XI.

II. — RESA.

I termini di resa sono quelli dell'art. 43, §§ 1 a 3.

Alle condizioni di cui agli articoli 43, § 4, e 75, il mittente può richiedere il trasporto con i treni viaggiatori o con i treni merci a questi equiparati.

III. — PREZZI.

PESO IN KG	ZONE DI PERCORRENZA										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
	Da 1 a 50 km	Da 51 a 100 km	Da 101 a 200 km	Da 201 a 300 km	Da 301 a 400 km	Da 401 a 500 km	Da 501 a 600 km	Da 601 a 800 km	Da 801 a 1000 km	Da 1001 a 1200 km	oltre 1200 km
	PREZZI IN LIRE										
1- 10	250	250	260	290	320	340	360	400	440	480	520
11- 20	250	270	320	370	420	460	500	570	640	710	780
21- 40	300	330	420	510	600	680	760	900	1.040	1.180	1.320
41- 60	350	390	520	650	780	890	1.000	1.220	1.440	1.650	1.850
61- 80	400	450	620	790	960	1.100	1.240	1.520	1.800	2.050	2.350
81-100	450	510	720	930	1.140	1.310	1.480	1.820	2.160	2.500	2.830

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg e fino a 500 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Per ogni 20 kg o frazione	40	60	100	140	180	210	240	300	360	420	480
481-500	1.250	1.710	2.720	3.730	4.740	5.510	6.280	7.820	9.360	10900	12430

Per le spedizioni di peso oltre 500 kg e fino a 1000 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 500 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Per ogni 50 kg o frazione	100	150	250	350	450	525	600	750	900	1.050	1.200
951-1000	2.250	3.210	5.220	7.230	9.240	10760	12280	15320	18360	21400	24430

Per le spedizioni di peso oltre 1000 kg. in aggiunta ai prezzi dei primi 1000 kg sopraindicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Per ogni 100 kg o frazione	200	300	500	700	900	1.050	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400

Peso minimo tassabile. Il peso minimo tassabile è di kg. 10.

Merci ingombranti. Per le merci ingombranti il peso effettivo, agli effetti della tassazione, viene aumentato del 50 %.

L'Amministrazione stabilisce le merci da considerare ingombranti in relazione al loro peso specifico.

Sono pure soggetti — agli effetti della tassazione — allo aumento del 50 % del peso effettivo i liquidi in damigiane di vetro.

Le spedizioni composte solo parzialmente di merci ingombranti o di liquidi in damigiane di vetro, di cui non sia stato dichiarato separatamente il peso, si tassano come costituite esclusivamente di merci ingombranti o di liquidi in damigiane di vetro.

(1) Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco in quanto soggette, in Svizzera, al monopolio postale.

Raggruppamento di stazioni in zone L'Amministrazione ha facoltà di raggruppare le stazioni in zone e di determinare per ciascuna zona, la distanza tassabile da e per ciascuna delle altre zone e i relativi prezzi

CAPO X - TARIFFE SPECIALI

TARIFFA SPECIALE N. 102 — *Pacchi ferroviari espressi*

a) I testi dei titoli I e III della TARIFFA SPECIALE n. 102 sono sostituiti dai seguenti·

I — LIMITI DI APPLICAZIONE

1 — *Spedizioni ammesse* Sono ammesse le spedizioni costituite da *un sol collo* del peso *fino a 60 chilogrammi*, contenenti merci consentite dalla tariffa ordinaria n. 1 Le spedizioni si accettano per le relazioni che l'Amministrazione stabilisce (1)

2 — *Esclusioni* (2) Sono escluse le spedizioni costituite da *un sol collo* di peso *superiore a 60 chilogrammi* e quelle costituite da *più colli* per le quali è applicabile la tariffa n. 1 o altre ammesse

III — PREZZI

PESO IN KG	I Da 1 a 50 km	II Da 51 a 100 km	III Da 101 a 200 km	IV Da 201 a 300 km	V Da 301 a 400 km	VI Da 401 a 500 km	VII Da 501 a 600 km	VIII Da 601 a 800 km	IX Da 801 a 1000 km	X Da 1001 a 1200 km	XI oltre 1200 km
	PREZZI IN LIRE										
SERIE *A* (Pacchi non ingombranti)											
1-10	300	330	3[illegible]0	430	470	510	5[illegible]0	620	6[illegible]0	740	800
11-20	350	400	500	5[illegible]0	650	710	770	[illegible]60	950	1 040	1 130
21-40	450	600	800	930	1 050	1 160	1 270	1 400	1 530	1 660	1 7[illegible]0
41-60	630	800	1 100	1 270	1 420	1 5[illegible]0	1 [illegible]0	1 [illegible]80	2 070	2 200	2.450
SERIE *B* (Pacchi ingombranti)											
1-10	360	400	460	520	570	620	660	750	820	8[illegible]0	960
11-20	420	480	600	700	780	860	[illegible]30	1 040	1 140	1 250	1 360
21-40	530	720	930	1 120	1 260	1 400	1 530	1 680	1 840	2 000	2.150
41-60	760	960	1 320	1 530	1 710	1 880	2 030	2 260	2 4[illegible]0	2 720	2 940

b) La *Condizione particolare* 3ª è sostituita con la seguente

3 — *Pacchi ingombranti* Si considera ingombrante il pacco contenente, anche in parte, determinate merci che l'Amministrazione stabilisce in relazione al loro peso specifico.

Agli effetti della tassazione sono pure considerati ingombranti i liquidi in damigiane di vetro

TARIFFA SPECIALE N. 105 — *Veicoli in genere e rotabili da ferrovia.*

1) L'indicazione « Classe o Serie » che figura nell'intestazione della colonna 4 è sostituita con la seguente *Tariffa o Classe*

2) L'indicazione della Serie A che figura alla colonna 4 per le spedizioni in piccole partite è modificata in *Tariffa ordinaria n.* 1

(1) Sono ammesse all'accettazione delle spedizioni di « pacchi ferroviari espressi » tutte le stazioni abilitate al servizio bagagli Sono escluse in ogni caso le case cantoniere e le fermate impresenziate

Come destinatarie sono ammesse soltanto le stazioni dove esiste una delegazione dell'Istituto Nazionale Trasporti — *vedi* Appendice, punto 1º, alle presenti Condizioni e Tariffe.

(2) Sono escluse le spedizioni di colli chiusi del peso fino a 5 chilogrammi da e per Chiasso loco, in quanto soggette, in Svizzera, al monopolio postale

NB — Sono altresì esclusi i pacchi legati o uniti tra loro con legacci, cordicella, carta gommata, ecc, in modo da formare solo in apparenza un collo unico.

3) I pesi minimi tassabili per veicolo indicati nella colonna 3 in tonnellate 0,6 1 - 0,7 - 1 - 0,7 e 0,5 sono sostituiti, nell'ordine, con i seguenti 1 - 1 7 - 1 2 - 1 7 - 1,2 e 1 La classe 6 che figura nella colonna 4 è sostituita con la classe 41

4) La lettera *b*) della *Condizione particolare* 1ª è sostituita con la seguente

b) Quando per il trasporto dei veicoli di cui al precedente comma *a*) venga richiesto l'impiego di un carro equipaggio o l'uso esclusivo di un carro il prezzo di trasporto non può essere inferiore a quello calcolato in base alla classe 41 per il peso minimo di kg 5000 per spedizione

TARIFFA SPECIALE N. 106 — *Numerario, carte valori e oggetti preziosi*

Le parole *della Serie A della Tariffa n.* 1 che figurano al *titolo III - Prezzi* sono sostituite con le seguenti *della Tariffa ordinaria n.* 1

CAPO XII — PREZZI

1) Trasporti di cose a bagaglio registrato

I prezzi per i trasporti di cose a bagaglio registrato sono sostituiti con i seguenti

PESO IN KG	I Da 1 a 50 km	II Da 51 a 100 km	III Da 101 a 200 km	IV Da 201 a 300 km	V Da 301 a 400 km	VI Da 401 a 500 km	VII Da 501 a 600 km	VIII Da 601 a 800 km	IX Da 801 a 1000 km	X Da 1001 a 1200 km	XI oltre 1200 km
	PREZZI IN LIRE										
Serie 1ª - Tariffa ordinaria											
1- 10	400	400	400	480	540	600	650	720	7[illegible]0	820	8[illegible]0
11- 20	400	450	580	730	860	970	1 070	1 230	1 350	1 430	1 550
21- 40	500	640	890	1 160	1 400	1 600	1 770	2 070	2.300	2 4[illegible]0	2 720
41- 60	650	880	1 240	1 600	2 030	2 350	2 610	3 100	3.460	3 700	4 120
61- 80	810	1 060	1 560	2 130	2.630	3 060	3 420	4 080	4 570	4 900	5 470
81-100	940	1 240	1 900	2 610	3 230	3 770	4 220	5 050	5.6[illegible]0	6.100	6 870

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopraindicati

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Per ogni 20 kg o frazione	120	180	300	440	560	670	760	930	1 0[illegible]0	1 130	1 260

Serie 2ª - Tariffa ridotta

PESO IN KG	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1- 10	320	320	320	3[illegible]0	430	480	520	580	620	660	6[illegible]0
11- 20	320	360	460	580	690	780	860	980	1 080	1 140	1 240
21- 40	400	510	710	930	1 120	1 280	1.420	1 660	1 840	1 960	2 180
41- 60	520	700	990	1.330	1.620	1 880	2 0[illegible]0	2.480	2 770	2 960	3 300
61- 80	650	850	1 250	1.700	2.140	2.450	2 740	3.260	3 660	3 920	4 3[illegible]0
81-100	750	990	1 520	2 030	2.580	3 020	3 380	4.040	4 540	4 8[illegible]0	5 500

Per le spedizioni di peso oltre 100 kg, in aggiunta ai prezzi dei primi 100 kg sopra indicati:

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Per ogni 20 kg o frazione	100	140	240	350	450	540	610	740	840	[illegible]00	[illegible] 010

2) Trasporti di cose a velocità ordinaria

Il prospetto dei prezzi delle spedizioni in piccole partite corrispondenti alle classi dalla 1ª alla 12ª è soppresso

PARTE III — Allegati

Allegato n. 1.

Alla colonna « Importo »·

1) il testo della lettera *a*) che figura in corrispondenza del numero d'ordine 8 è sostituito col seguente·

L. 2.500 per ogni spedizione a carro o come tale considerata dall'Amministrazione.

Tale diritto non è dovuto per le spedizioni di merci per le quali, siano applicabili le classi di prezzi dalla n. 601 in poi.

2) il testo della lettera *b)* che figura in corrispondenza del numero d'ordine 8 è annullato;

3) gli importi di lire 500 e di lire 700 previsti per i numeri d'ordine 12 e 13 sono elevati rispettivamente a lire 1000 e a lire 1200.

Allegato n. 6.

Il secondo comma dell'art. 1 *Tariffe e Condizioni* è sostituito col seguente:

Per i trasporti interessanti le stazioni marittime anzidette la distanza minima tassabile è di chilometri 35.

PARTE IV — Nomenclatura e classificazione delle cose

La classificazione delle seguenti voci di nomenclatura è modificata come appresso:

A) Al Gruppo 24 *Minerali metalliferi e non metalliferi* le classi 609 614 614 previste per gli *Altri minerali di ferro* e per i *Minerali di manganese* sono sostituite rispettivamente con le classi seguenti: 608 613 613. La classe 615 prevista alla nota (●) è sostituita con la 614.

B) Al Gruppo 26 *Combustibili solidi naturali e artificiali*

1) le classi 606 611 611 previste per il *Carbone fossile, anche in polvere* e per il *Carbone fossile agglomerato in ovuli, formelle o mattonelle* sono sostituite rispettivamente con le seguenti: 605 610 610. La classe 612 prevista alla nota (●) è sostituita con la classe 611;

2) le classi 610 615 615 previste alla sottovoci *a)*, *b)* e *c)* della *Lignite, anche in cascami e polveri* sono sostituite rispettivamente con le seguenti: 609 614 614. La classe 616 prevista alla nota (●●) è sostituita con la 615;

3) le classi 604 609 610 previste per il *Coke, anche in polvere, e suoi agglomerati in ovuli, formelle o mattonelle*: a) *di carbone fossile e di lignite* sono sostituite rispettivamente con le seguenti: 603 608 609.

C) Al Gruppo 29 *Ghisa, Ferro, Acciaio, Ferro-leghe* le classi di prezzo per spedizioni vincolate al peso minimo di 20 tonnellate previste per le seguenti voci sono sostituite con quelle a fianco indicate:

Rottami:	
a) destinati alla rifusione e indirizzati a tale scopo direttamente a stabilimenti siderurgici	662
b) altri	662
Acciaio, ferro e ghisa, grezzi	705
Semilavorati	755
Prodotti finiti:	
a) rotaie usate (intere, rotte o tagliate) destinate ad usi diversi dalla rifusione	807
b) altri	805
Ferro-leghe:	
a) ferro-manganese carburato in pani o pezzi	705
b) altre	705
Getti e pezzi:	
a) semplicemente sgrossati alle macchine utensili e finiti, con superficie grezza o semplicemente sbavata, sabbiata, spazzolata, scrostata, pulita al tamburo e decapata	755
b) finiti, con superficie lavorata alle macchine utensili (lisciata, molata, rettificata, smerigliata, raschiettata) oppure sottoposti a lavorazione di abbellimento (lucidati, puliti, martellati, damascati, ecc.) o trattati superficialmente mediante cementazione, nitrurazione e cementazione metallica e procedimenti analoghi	805
Tubi	804

Restano fermi i coefficienti di 1,60, 1,20 e 1,05 per i quali deve essere moltiplicato il prezzo della classe per 20 tonnellate per ottenere la tassa, per le spedizioni vincolate, rispettivamente, al peso minimo di 5, 10 e 15 tonnellate.

D) La colonna 2 e le relative indicazioni in essa riportate sono soppresse per tutti i gruppi. Le colonne 3, 4, 5, 6 e 7 diventano, nell'ordine, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta eccezione per il gruppo 29, per il quale le colonne 3, 4, 5 e 6 diventano, nell'ordine, 2, 3, 4 e 5.

(167)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 15 maggio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Foggia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Foggia n. 58250 in data 14 dicembre 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Iacovelli Antonio, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera sindacale provinciale (U.I.L.), con il sig. Marchesiello Salvatore;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marchesiello Salvatore, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Foggia, in sostituzione del sig. Iacovelli Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1957

Il Ministro: Gui

(4)

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1958.

Approvazione delle variazioni al regolamento della Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

Visto il proprio decreto 27 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 4 dicembre 1957, col quale è stato approvato il regolamento della Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico;

Considerata l'opportunità di apportare alcune variazioni al predetto regolamento;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le variazioni al regolamento della Mostra-concorso nazionale per la costruzione di mobili tipo di carattere economico, approvato col decreto Ministeriale 27 novembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 4 dicembre 1957

Il presente decreto sarà inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana per la pubblicazione.

Roma, addì 3 gennaio 1958

p. *Il Ministro*: Sullo

(195)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 15 gennaio 1958.
Proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio di proroga della gestione commissariale del comune di Tivoli

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1957, è stato sciolto il Consiglio comunale di Tivoli ed è stato nominato commissario straordinario per la gestione provvisoria del Comune il dott. Ugo Vece.

Il predetto commissario ha dovuto affrontare e condurre a termine una serie di provvedimenti relativi al riordinamento degli uffici e del personale municipali, nonchè alla esecuzione di lavori pubblici di particolare urgenza.

Inoltre egli ha curato la progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse ed entità (alcune delle quali già in fase di esecuzione) ed elaborato il programma per la integrale e razionale utilizzazione delle sorgenti delle acque Albule, predisponendo i necessari provvedimenti per la normalizzazione dei rapporti del Comune con la Società delle predette acque Albule.

È opportuno, peraltro, che l'opera iniziata dal commissario sia ulteriormente da lui proseguita, occorrendo avviare a sollecita definizione i problemi e le questioni di cui si è fatto cenno.

Ritenendosi, pertanto, necessaria la proroga della gestione commissariale si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Roma, addì 14 gennaio 1958

Il prefetto: RIZZA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 2 ottobre 1957, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Tivoli e la nomina del dott. Ugo Vece a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il decreto suddetto ha avuto esecuzione dal 17 ottobre 1957 e che, pertanto, col 16 gennaio 1958 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuto che occorre prorogare la gestione commissariale per consentire al commissario di avviare a soluzione i problemi e le questioni indicati nella relazione allegata, che fa parte integrante del presente decreto;

Considerato, altresì, che il Consiglio comunale di Tivoli è stato sciolto per due volte consecutive nel periodo previsto dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e che, pertanto, la proroga della gestione commissariale di cui trattasi può essere consentita fino al termine massimo di un anno a decorrere dal 17 ottobre 1957;

Ritenuto, peraltro, opportuno limitare, per il momento, la proroga della gestione commissariale stessa ad un periodo di mesi sei;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Tivoli è prorogata di mesi sei a decorrere dal 16 gennaio 1958.

Il dott. Ugo Vece è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 15 gennaio 1958

Il prefetto: RIZZA

(247)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Ospedale « Bolognini » di Seriate (Bergamo), ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto in data 11 dicembre 1957, n. 330.643, l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione ha autorizzato l'Ospedale « Bolognini » di Seriate (Bergamo), ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(213)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1958, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

D'Antonio Giuseppe, residente nel comune di Angri, distretto notarile di Salerno, il 13 febbraio 1958;

Frigenti Alberto, residente nel comune di Sarno, distretto notarile di Salerno, il 14 febbraio 1958.

(240)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cazzola Romano, già esercente in Vicenza, via Capparozzo n. 64.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 134-VI.

(71)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Lenti Dario, già esercente in Valenza Po, via Garibaldi n. 27.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 361-AL.

(72)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Orsi Giovanni, già esercente in Valenza Po, via Carducci n. 21.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 391-AL.

(73)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Chemello Pio, già esercente in Vicenza, viale Grappa n. 14.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 113-VI.

(133)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Vogliolo Paolo, già esercente in Alessandria, via Lodi n. 4.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 262-AL.

(134)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria

Il dott. Enzo Bartoli, nato a Novi (Modena) il 23 agosto 1914, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Modena in data 4 giugno 1952, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso di laurea da lui sostenuti nell'anno accademico 1938-39.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Modena.

(153)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Valente, nato a Gaeta il 5 settembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del diploma di laurea in medicina e chirurgia rilasciatogli dalla Università di Roma in data 30 dicembre 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1947-48.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(155)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di undici società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1957, le Società cooperative qui appresso indicate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, *senza far luogo alla nomina dei liquidatori,* non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa agricola « Pace e lavoro », con sede in Fasani di Sessa Aurunca (Caserta), costituita con atto in data 11 dicembre 1949 per notaio dott. Gennaio Budetti;

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « Medaglia d'oro Amedeo di Savoia », con sede in Caserta, costituita con atto in data 5 marzo 1953 per notaio dott. Pietro Rosanova;

3) Società cooperativa di produzione e lavoro « Concordia », con sede in Resina (Napoli), costituita con atto in data 1° maggio 1946 per notaio dott. Olimpio Marino;

4) Società cooperativa agricola « La vanga », con sede in Maddaloni (Caserta), costituita con atto in data 9 luglio 1950 per notaio dott. Carlo Barletta;

5) Società cooperativa « Costruttrice edile », con sede in San Martino di Venezze (Rovigo), costituita con atto in data 5 ottobre 1949 per notaio dott. Romolo Crocco;

6) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra operai contadini », con sede in Gavello (Rovigo), costituita con atto in data 15 marzo 1946 per notaio dott. Saul Mariotti;

7) Società cooperativa agricola « A. Gramsci », con sede in Lambrinia di Chignolo Po (Pavia), costituita con atto in data 6 aprile 1950 per notaio dott. Vittorio Corbellini;

8) Società cooperativa di lavoro « Reduci Appalti Trasporti CRALT », con sede in Piacenza, costituita con atto in data 23 febbraio 1947 per notaio dott. Carlo Romagnoli;

9) Società cooperativa « Alloggi Professionisti Impiegati Pensionati Oristani CAPIPO », con sede in Oria (Brindisi), costituita con atto in data 11 giugno 1948 per notaio dott. Tommaso Rubino;

10) Società cooperativa di produzione e lavoro « Trasformazione prodotti agricoli Il faro », con sede in Roccastrada (Grosseto), costituita con atto in data 16 giugno 1952 per notaio dott. Nicola Ruffolo;

11) Società cooperativa « Mutua di previdenza », con sede in Stia (Arezzo), costituita con atto in data 22 marzo 1949.

(89)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1962, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 610 (seicentodieci) circa, compresa nel comune di Magliano Alpi, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini: strada provinciale n. 9 per il tratto fra il bivio Zucchi ed il bivio San Bernardo; strada Mondovì per il tratto compreso fra il bivio San Bernardo ed il torrente Pesio; torrente Pesio per il tratto che corre tra il ponte della strada Mondovì ed il ponte della strada statale n. 28 in località Pesio; da detto ponte strada statale n. 28 fino al bivio Zucchi.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 1400 (millequattrocento) circa, compresa nel comune di Fabriano, località Monte Orgitore, delimitata dai seguenti confini.

Confini: linea ferroviaria Ancona-Roma, dal cavalcavia della strada provinciale Arceviese fino al passaggio a livello della strada statale 76 oltre l'abitato di Cancelli; strada statale 76 fino al bivio per Campodiegoli; strada comunale per Campodiegoli e per Marischio fino al passaggio a livello sulla ferrovia Fabriano-Pergola; linea ferroviaria Fabriano-Pergola, verso Fabriano, fino al passaggio a livello sulla strada provinciale Arceviese; strada provinciale Arceviese fino al cavalcavia Ancona-Roma, nei pressi della porta del borgo di Fabriano.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, dell'estensione di ettari 1100 (millecento) compresa nei comuni di Ancona, Sirolo e Camerano, denominata Poggio Massignano, delimitata dai seguenti confini.

Confini: bivio per il Poggio di Ancona sulla strada provinciale Ancona-Sirolo; strada comunale per Poggio; strada comunale Poggio Camerano fino al bivio per Massignano; strada comunale Camerano-Massignano fino al torrente Betelico; torrente Betelico fino al Molino Bianchi; strada del Molino Bianchi fino al bivio per Camerano-Osimo; strada provinciale per Sirolo passando per il Coppo fino ai pressi di Sirolo; strada vecchia Sirolo-Massignano che passa per la borgata Strazione fino al bivio sulla nuova strada provinciale Sirolo-Ancona; strada provinciale Sirolo-Ancona fino al bivio per Poggio.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, dell'estensione di ettari 400 (quattrocento), compresa nel comune di Castelnuovo Bariano, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:
- *nord:* strada comunale San Pietro;
- *sud:* via Argine Valle;
- *est:* via Cavo Bentivoglio;
- *ovest:* stradone investitura.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, dell'estensione di ettari 400 (quattrocento), compresa nel comune di Trecenta, delimitata dai confini sotto indicati.

Confini:
- *nord:* strada provinciale dal Capitello Santa Chiara alla località Chiesolina;
- *sud:* strada comunale da Sariano alla località Pieve;
- *est:* strada provinciale dalla località Chiesolina a Sariano;
- *ovest:* strada comunale da Pieve alla località Santa Chiara.

Fino al 31 dicembre 1963, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Reggio Emilia, dell'estensione di ettari 935 (novecentotrentacinque), compresa nel comune di Correggio, delimitata dai confini sotto indicati

Confini

nord strada comunale « Beviera » che, dal ponte della Beviera, porta sulla strada di Fosdondo, in località « Casa Battini »,

est strada comunale che partendo dall'incrocio con la via Beviera, passando da Fosdondo, arriva sulla via dei Ronchi di San Prospero,

sud strada via dei Ronchi di San Prospero che, dall'incrocio con la strada comunale per Fosdondo, porta in località « Cantonello » indi, proseguendo lungo una carreggiata, fino all'incontro con il canale « Cavo Bondeno »,

ovest canale « Cavo Bondeno » che, dalla carreggiata situata in località « Casa Lina », porta al ponte della « Beviera »

(62)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania
(Sezione terzo residuo - quota Ente)

Con decreto Ministeriale 20 novembre 1957, n 3987/1891 registrato alla Corte dei conti in data 10 dicembre 1957, registro n 25 Agricoltura, foglio n 264, è stato determinato in L 23 147 (ventitremilacentoquarantasette), l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 10 gennaio 1957, n 2311/215, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 82 del 29 marzo 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Nardò (Lecce) in forza del decreto Presidenziale 5 settembre 1956, (*Gazzetta Ufficiale* n 297 del 23 novembre 1956) al nome della ditta GRASSI Vincenzo fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, del complessivo valore nominale di L 20 000 (ventimila) arrotondato ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'articolo 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli - sede di Bari e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

(149)

Determinazione dell'indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Puglia e Lucania

L'indennità di espropriazione dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956 n 156, per i terreni siti in agro del comune di Santa Cesarea Terme (Lecce), di complessivi ettari 77 94 60, espropriati in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n 940 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 173 del 28 luglio 1952, supplemento ordinario), nei confronti della ditta TAMBORINO-FRISARI Maria di Vincenzo, maritata CEZZI e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L 5 047 182 (lire cinquemilioniquarantasettemilacentottantadue), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art 6 della citata legge n 156, decorrono dal 12 settembre 1952

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso

Errata

Art 1, superficie ha 81 52 10

Allegato 1:
Foglio n 12, particella 25, superficie ha 1 08 60
Foglio n 12, particella 25, reddito dominicale L 168,33
2° corpo terreni, totale superficie ha 68 41 40
2° corpo terreni, totale reddito dominicale L 12 035,11
Foglio n 12, particella 50, superficie ha 2 08 10
Foglio n 12, particella 50, reddito dominicale L 322,56

Riepilogo
2° corpo terreni, superficie ha 68 41 40
2° corpo terreni, reddito dominicale L 12 035,11.
3° corpo terreni, superficie ha 2 08 10.
3° corpo terreni, reddito dominicale L 322,56
Totale superficie ha. 81 52 10
Totale reddito dominicale L 14 922,04

Corrige

Art 1, superficie ha 77 94 60

Allegato 1.
Foglio n 12, particella 25, superficie ha 0 80 70
Foglio n 12 particella 25, reddito dominicale L 125 08
2° corpo terreni, totale superficie ha 65 83 40
2° corpo terreni, totale reddito dominicale L 11 635 20
Foglio n 12, particella 50, superficie ha 1 08 60
Foglio n 12, particella 50, reddito dominicale L. 168 33

Riepilogo
2° corpo terreni, superficie ha 65 83 40
2° corpo terreni, reddito dominicale L 11 635,20
3° corpo terreni, superficie ha 1 08 60
3° corpo terreni, reddito dominicale L 168,33
Totale superficie ha 77 94 60
Totale reddito dominicale L 14 367,90

Le seguenti particelle catastali vengono stralciate dall'espropriazione

foglio n 12, particella 7, seminativo IV, ha 0 64 20, reddito dominicale L 99,51,

foglio n 12, particella 22, seminativo IV, ha 1 6[illegible] 90, reddito dominicale L 257 15

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana

(107)

Determinazione delle indennità ed interessi dovuti per la quota dei terreni del « terzo residuo » da trasferirsi ad Enti di riforma in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 18 ottobre 1957, sono state definitivamente determinate le indennità ed i relativi interessi dovuti per i terreni costituenti la quota del « terzo residuo » concesso al nome delle ditte di cui all'unito elenco vistato, da trasferirsi in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, e all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230, e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art. 5, comma primo, della legge 15 marzo 1956, n 156, concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 198 del 9 agosto 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di esproprio ed iscrizione vincolo indisponibilità			
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale	
						N.	Data
	Ente Puglia e Lucania						
1	AGLIETA Michele fu Giuseppe	Genzano e Spinazzola	8.79.25	478	14- 5-52	120 s. o.	24- 5-52
2	BERLINGIERI Pietro fu Annibale	Pisticci	44.91.49	4238	28-12-52	19 s. o. 6	24- 1-53
3	CASCIO Leonardo di Vincenzo	Ginosa	57.16.44	2638	29-11-52	7 s. o. 2	10- 1-53
4	DE CRISTOFARO Letizia fu Umberto	Guglionesi e Montecilfone	44.18.94	4130 e 4131	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53
5	DI BIASE Antonio di Luigi	Troia	14.95.18	1361	6- 9-52	260 s. o.	10-11-52
6	GALANTI Giuseppe fu Giovanni Vincenzo	Montescaglioso	32.09.88	1659	18-12-51	29 s. o.	4- 2-52
7	LAVIANO Michelangelo fu Diodato	Melfi e Ortanova	40.84.94	2611	29-11-52	7 s. o. 1	10- 1-53
8	LUCIANI Nicola fu Nicola	Montenero di Bisaccia	4.61.52	3723	27-12-52	16 s. o. 1	21- 1-53
9	SOCIETA' AGRICOLA IMMOBILIARE SAN BASILIO ANONIMA con sede in Roma	Pisticci	77.94.88	4150	28-12-52	19 s. o. 1	24- 1-53
10	SOCIETA' ANONIMA ASSICURAZIONE TORINO, con sede in Torino	Ascoli Satriano	132.55.81	3680	27-12-52	15 s. o. 2	20- 1-53
11	SPAGNOLETTI-ZEULI Maria-Angela fu Ferdinando in MESSERE	Canosa	0.90.94	4035	28-12-52	18 s. o. 1	23- 1-53
	Ente Maremma tosco-laziale						
12	AVANZATI BERNARDI Guido fu Francesco	Cinigiano	44.92.09	4066	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53
13	BICOCCHI Michele fu Emilio	Pomarance	68.05.42	3924	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53
14	CENTURIONE Giulio di Mario	Castellina Marittima	64.77.39	3870	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53
15	DE FONSECA PIMENTEL Clemente fu Guglielmo	Roma	48.12.90	3635	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53
16	ESPINASSI MORATTI Antonietta fu Antonio in CANCELLIERI	Riparbella e Montecatini Val di Cecina	92.28.97	4073 e 4074	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53
17	« POPULONIA ITALICA » SOCIETA' ANONIMA con sede in Roma	Piombino	51.14.71	3845	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
18	RUSPOLI Laura fu Francesco in MARTINI	Cerveteri	137.72.25	3984	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
19	SILI Anna fu Bernardino	Roma	26.75.50	3990	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
20	SOCIETA' ANONIMA « PAGANICO » con sede in Civitella Paganico	Roccastrada	71.37.75	3997	27-12-52	17 s. o. 3	22- 1-53
21	SOCIETA' IMMOBILIARE « SAN GABRIELE » con sede in Torino	Tarquinia	19.78.47	3846	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
22	VECCHIONI Biagio fu Ippocrate	Massa Marittima	88.59.07	3855	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53
23	VIVARELLI Romualdo Emilio fu Italo	Orbetello	42.35.72	3912	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53

Roma, addì 30 dicembre 1957

(19)

Decreto Ministeriale liquidazione indennità ed interessi — Data 18-10-1957 N.	Registrazione alla Corte dei conti — Data	Reg. Agric. N.	Foglio	Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale) Lire	Ammontare interessi arrotondato (capitale nominale) Lire	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria		TESORERIA
3572/1476	27-11-57	24	365	835 000	105 000	Banco di Napoli	Sede di Bari	Bari
3573/1477	27-11-57	24	364	4 250 000	175 000	Id	Id	Id
3574/1478	27-11-57	24	363	7 695 000	705 000	Id	Id	Id
3575/1479	27-11-57	24	362	3 475 000	465 000	Id	Id	Id.
3576/1480	27-11-57	24	361	2.220 000	295 000	Id.	Id	Id.
3577/1481	27-11-57	24	360	3.055 000	125 000	Id.	Id	Id.
3578/1482	27-11-57	24	359	3.620 000	150.000	Id.	Id	Id.
3579/1483	27-11-57	24	358	695.000	90.000	Id.	Id	Id.
3580/1484	27-11-57	24	357	8.110 000	395 000	Id	Id	Id
3581/1485	27-11-57	24	356	18 590 000	1.440.000	Id.	Id	Id.
3582/1486	27-11-57	24	355	90.000	10.000	Id.	Id	Id.
3584/1488	27-11-57	24	354	2 745 000	—	Banca Nazionale del Lavoro	Sede di Roma	Roma
3585/1489	27-11-57	24	353	4 145.000	—	Id.	Id	Id
3586/1490	27-11-57	24	352	3.970.000	—	Id.	Id.	Id.
3587/1491	27-11-57	24	351	5.155.000	—	Id.	Id	Id.
3588/1492	27-11-57	24	350	5.715 000	—	Id.	Id.	Id.
3590/1494	27-11-57	24	349	4.720.000	—	Id.	Id	Id
3591/1495	27-11-57	24	348	11.900 000	—	Id.	Id	Id
3592/1496	27-11-57	24	347	2.270.000	—	Id	Id	Id
3593/1497	27-11-57	24	346	4.520.000	—	Id	Id	Id.
3594/1498	27-11-57	24	345	2.305.000	—	Id.	Id	Id.
3595/1499	27-11-57	24	344	9.125 000	—	Id.	Id	Id.
3596/1500	27-11-57	24	343	3.705.000	—	Id	Id	Id

Visto, p. *il Ministro*: DATO

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione della indennità dovuta alla ditta Luciani *Maria Luigia di Archimede, maritata Zippel.* (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 1° ottobre 1957, alla pagina 3567, — colonna 11 — al numero 9 dell'elenco, in luogo di « 1° settembre 1953 » leggasi « 20 gennaio 1953 ».

(241)

Determinazione della indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. (Rettifica).

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 27 settembre 1957, alla pagina 3526, colonna 2ª, al rigo 27, in luogo di: « I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 17 settembre 1953, limitatamente all'indennizzo di L. 5.117.827,20 » leggasi « I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 17 settembre 1953 ».

(242)

Determinazione delle indennità dovute per la quota dei terreni del « *terzo residuo* » *da trasferirsi ad Enti di riforma* in applicazione delle leggi di riforma fondiaria (Rettifica).

Nell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 28 novembre 1957, n. 293, pag. 4222, n. 13 d'ordine dell'elenco ditta CIACCI Maddalena fu Nicola, vedova ALDI-MAI in persona dei suoi eredi o aventi causa, la decorrenza degli interessi, indicati nella colonna 11, deve intendersi soppressa.

(215)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 6 agosto 1957 « Sospensione e proroga dei termini nei Comuni colpiti dall'alluvione del giugno 1957 », pubblicato a pag. 3454 della *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1957, n. 234, in calce al decreto medesimo in luogo di:

Il Ministro per la pubblica istruzione GONELLA

leggasi:

Il Ministro per la grazia e giustizia: GONELLA

(235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 gennaio 1958

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	634,875
1 Franco svizzero lib.	145,784
1 Corona danese	90,50
1 Corona norvegese	87,515
1 Corona svedese	120,81
1 Fiorino olandese	165,487
1 Franco belga	12,647
100 Franchi francesi	148,87
1 Franco svizzero acc.	142,895
1 Lira sterlina	1751,312
1 Marco germanico	148,705
1 Scellino austriaco	24,021

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Comunicato

Il decreto Ministeriale 1° agosto 1957, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1957, registro n. 40, foglio n. 54, riguardante l'approvazione della graduatoria di merito del concorso per esami a n. 10 (dieci) posti di aiutante tecnico aggiunto in prova, nella carriera esecutiva degli aiutanti tecnici della Amministrazione militare marittima, è stato pubblicato sul Foglio d'ordini del Ministero della difesa-Marina n. 107 in data 20 dicembre 1957 (art. 82).

(220)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto n. 23097 del 27 maggio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento del posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto Presidenziale numero 56842 del 12 aprile 1957, modificato con decreto Presidenziale n. 25164 del 2 maggio 1957;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 55, 62, 64 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse e che hanno conseguito l'idoneità

1. Boscia Severino di Donato	punti	137,62500
2. Quaranta Nicola di Luigi	»	125,93750
3. Massarelli Francesco di Rocco	»	123,91250
4. Latorre Filippo di Rocco	»	122,62500
5. De Filippis Giuseppe di Leonardo	»	120,45000
6. Rago Gabriele di Luigi	»	112,89375

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 28 dicembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto in pari data n. 72762, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento del posto di veterinario addetto all'ufficio sanitario del comune di Bari, bandito con decreto Presidenziale n. 23097 del 27 maggio 1956;

Visti gli articoli 55, 62, 64 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

Il dott. Boscia Severino di Donato, nato il 16 luglio 1931, è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Bari.

Bari, addì 28 dicembre 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(97)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Castronno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 19725 del 7 maggio 1957, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Castronno;

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, n. 3257, Div. sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Castronno:

1. Cortellazzi dott.ssa Milena	punti	71,443
2. Schroeder dott. Alberto	»	63,907
3. Leali dott.ssa Laura	»	61,379
4. Ambrosioni dott. Antonio		60.220
5. Mulè dott.ssa Angela		49,035
6. Ornati dott.ssa Maria in De Amici		44,891
7. Camera dott. Antonio		44,290
8. Campiglio dott.ssa Maria	»	40.870

Varese, addì 31 dicembre 1957

Il prefetto: VECCHI

(187)

PREFETTURA DI LATINA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Latina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 7404/3ª/1ª del 30 gennaio 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cisterna di Latina vacante al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 26154/3ª/1ª del 26 giugno 1957, modificato con successivo decreto prefettizio in data 20 agosto 1957, n. 26633/3ª/1ª;

Visti gli atti, gli elaborati del concorso e la graduatoria dei concorrenti idonei formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Ritenuta la legittimità degli atti ed il regolare espletamento del concorso;

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

1. Gentile dott. Vincenzo	punti	125,20 su 200
2. Genovese dott. Orazio	»	119,52 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune interessato.

Latina, addì 30 dicembre 1957

Il prefetto DI NAPOLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LATINA

Visto il decreto prefettizio n. 7404/3ª/1ª del 30 gennaio 1957, col quale venne bandito il concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Cisterna di Latina vacante al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto prefettizio n. 26154/3ª/1ª del 26 giugno 1957, modificato con successivo decreto prefettizio in data 20 agosto 1957, n. 26633/3ª/1ª;

Visto il decreto prefettizio n. 49978/3ª/1ª di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla predetta Commissione giudicatrice;

Constatata la regolarità degli atti e della procedura seguita;

Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 24 e 25 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Decreta

Il dott. Gentile Vincenzo è nominato ufficiale sanitario del comune di Cisterna di Latina.

Tale nomina è fatta in via di esperimento per un biennio a norma dell'art. 37 citato nelle premesse.

Il dott. Gentile Vincenzo dovrà assumere servizio entro quindici giorni dalla data di notifica del presente decreto da parte del comune di Cisterna di Latina.

Il sindaco di Cisterna di Latina è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Cisterna di Latina.

Latina, addì 30 dicembre 1957

Il prefetto: DI NAPOLI

(93)

PREFETTURA DI BRINDISI

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1956, n. 30274/3ª, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi alla data del 30 novembre 1955;

Visti gli atti presentati dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio 8 luglio 1957, n. 22047;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei partecipanti al concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1955:

1. Tagarelli Donato	punti	120,000
2. Cutrì Eugenio		119.250
3. Stagira Carlo	»	117,925
4. Ventura Francesco	»	112.900
5. Inglese Francesco	»	112,850
6. Semeraro Riccardo	»	112,125
7. D'Ambrosio Giulio	»	109,925
8. Cimino Benedetto	»	105,175
9. Annicchiarico Pietro	»	105,000

Il presente decreto ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brindisi, addì 23 dicembre 1957

Il prefetto: NOVELLO

(111)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n. 59709/3ª San., con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Considerato che la ostetrica Canoro Carmela ha dichiarato di non accettare la nomina a titolare della seconda condotta ostetrica di Vibo Valentia;

Visto l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso dalle altre candidate che seguono la predetta nella graduatoria generale delle idonee;

Tenuto conto della rinunzia, al posto stesso, fatta pervenire dalla ostetrica Ciancio Caterina;

Considerato che la ostetrica Sacco Carmelina, interpellata in merito, ha dichiarato di accettare la nomina per la seconda condotta di Vibo Valentia, chiesta a preferenza della condotta di Palermiti;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del predetto decreto 18 settembre 1957, numero 59709/3ª San., l'ostetrica Sacco Carmelina è dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Vibo Valentia in sostituzione della ostetrica Canoro Carmela rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Vibo Valentia.

Catanzaro, addì 28 dicembre 1957

Il prefetto: NICOSIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto 18 settembre 1957, n. 59709/3ª San., con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953;

Considerato che la ostetrica Sacco Carmelina, interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta ostetrica di Vibo Valentia;

Considerato, inoltre che, in conseguenza, si è resa libera la condotta ostetrica del comune di Palermiti compresa fra le sedi messe a concorso;

Visto l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso dalle altre candidate che seguono la predetta nella graduatoria generale delle idonee;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del predetto decreto 18 settembre 1957, numero 59709/3ª San., l'ostetrica Crescimone Concetta è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Palermiti in sostituzione della ostetrica Sacco Carmelina dichiarata vincitrice della seconda condotta ostetrica di Vibo Valentia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Palermiti.

Catanzaro, addì 28 dicembre 1957

Il prefetto: NICOSIA

(99)

PREFETTURA DI FROSINONE

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il proprio decreto n. 26825 del 31 luglio 1957, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Frosinone, indetto con decreto n. 36076 del 13 agosto 1956;

Considerato che il medico provinciale dott. Vincenzo Mele, componente della predetta Commissione, è stato trasferito ad altra sede, e che pertanto si rende necessaria la sua sostituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il dott. Longo Antonio, medico provinciale capo, è chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa, in sostituzione del medico provinciale superiore dott. Vincenzo Mele.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Frosinone, addì 10 gennaio 1958

Il prefetto: CHIARAMONTE

(221)

PREFETTURA DI NOVARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221, Div. 3ª san., col quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1954 ai vincitori del concorso bandito con decreto in data 31 dicembre 1954, n. 43789, Div. 3ª san.,

Vista la graduatoria approvata con proprio decreto in data 1° luglio 1957, n. 12221, Div. 3ª san.;

Considerato che a seguito di rinuncia si è resa vacante e disponibile la condotta medica del consorzio Cavaglio di Agogna-Cavaglietto;

Ritenuto pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e dalle preferenze a suo tempo indicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il candidato dott. Aldo Fortina è assegnato alla condotta medica del consorzio Cavaglio d'Agogna-Cavaglietto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia di Novara e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del consorzio di Cavaglio d'Agogna-Cavaglietto.

Novara, addì 27 dicembre 1957

Il prefetto: LIMONE

(100)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.